



Atto Dirigenziale n. 2989 / 2025

SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

Proposta n. 627 / 2025

OGGETTO: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RELATIVA ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA SVOLTA IN COMUNE DI RONCADELLE (BS), VIA MANDOLOSSA 1 DALLA DITTA AMBRA SRL, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI BRESCIA (BS), VIA BORGOSATOLLO 40/D/E. CODICE AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE: AF C E

IL FUNZIONARIO E.Q. DELEGATO

(dott. Pierangelo Barossi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 168 del 02/05/2023 di conferimento al dott. Riccardo Davini, tra l'altro, dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio, fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- la determinazione dirigenziale n. 1863 in data 28/08/2024 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Elevata Qualificazione di "Tutela della qualità dell'aria e delle acque e del paesaggio e delle attività estrattive - Pianificazione e promozione in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, il direttore del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio ha delegato il sottoscritto, fino al 31/08/2027, all'adozione di Autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 31/2008 e di atti di svincolo dei depositi cauzionali prestati a garanzia di tali autorizzazioni, di Autorizzazioni e altri atti di assenso in materia paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 ed ai sensi della parte IV del vigente Piano Territoriale Regionale (Esame paesistico dei progetti) e di Autorizzazioni ed altri atti di assenso come individuabili in ragione della normativa di competenza della Provincia in materia di: Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi della parte II del d.lgs. n. 152/06, Scarichi idrici, ai sensi della parte della parte III d.lgs. n. 152/006, Emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V del d.lgs. n. 152/06, Rumore ai sensi della L. n. 447/1985,

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del d.P.R. n. 59/2013 e di determinazioni in conferenze di servizi relative a procedimenti di competenza;

- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti:

- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia ambientale”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2015, n. 3827, recante “Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

Visti i seguenti atti in materia emissioni in atmosfera:

- legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, i cui articoli 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province, a far data dal 1° gennaio 2007, la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2003, ferme le competenze regionali in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre 2006;
- circolare T1.2006.0017926 in data 6 giugno 2006 della Regione Lombardia, relativa all'applicazione del decreto legislativo 152/2006, in particolare laddove si prevede che la documentazione tecnica di riferimento è quella esistente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
- deliberazione di Giunta Regionale n. X/7570 del 18/12/2017 in materia di modifiche impiantistiche;
- deliberazioni di Giunta Regionale n. 7/16103 del 23/01/2004 e n. 8/196 del 22/06/2005, limitatamente agli allegati 7 e 9;
- deliberazione di Giunta Regionale n. XI/983 del 11/12/2018 “Disciplina delle attività cosiddette «in

deroga» ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. 152/06" ed in particolare il punto 4 del deliberato con cui viene stabilito che i valori limite alle emissioni e le prescrizioni contenute negli allegati tecnici definiti per le attività in deroga di cui all'allegato 1 devono essere presi a riferimento anche nell'ambito delle istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni «ordinarie» ai sensi dell'art. 269 o di ulteriori procedimenti autorizzativi inerenti le emissioni in atmosfera (es. AIA, FER, PAS) laddove non siano disponibili documenti tecnici settoriali specifici;

- deliberazione di Giunta Regionale n. XI/982 del 11/12/2018 "Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/06";
- indicazioni regionali in materia di emissioni del comparto agro-zootecnico e del comparto Industria-artigianato come riportate nel verbale di resoconto del "Tavolo Emissioni" trasmesso dalla D.G. Ambiente, Energia e Clima in data 29/11/2018 (P.G. n. 15855 del 04/02/2019);
- l'atto dirigenziale n. 626 del 07/03/2022 recante «Autorizzazione generale per impianti ed attività "in deroga" ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale"» ed i suoi allegati;

Visti i seguenti atti in materia di scarichi idrici:

- regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis) e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)";
- regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la delibera di Giunta Regionale 5 aprile 2006 n. 8/2318 "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento regionale n. 3/2006";
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile 8 maggio 2009, n. 2;

Premesso che:

- con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, le funzioni di cui all'articolo 48 comma 2 della legge regionale n. 26 del 2003 e successive modifiche e integrazioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito

lombarde, sono state attribuite alle Province a far data dal 1° gennaio 2011;

- le Province esercitano tali funzioni tramite Uffici d'Ambito costituiti nella forma di Azienda Speciale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 267/2000;
- con deliberazione del consiglio provinciale 27 giugno 2011, n. 26 è stato costituito a decorrere dal 1° luglio 2011 l'Ufficio d'Ambito di Brescia;

Premesso che questa Provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto;

Richiamati:

1. la comunicazione protocollo n. 21860 del 26.02.2025 con la quale il SUAP del Comune di Roncadelle, comunica l'avvio del procedimento e contestuale deposito del rapporto preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di intervento (SUAP) in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi del capo iv, articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 07/09/2010, n. 160, presentata dal sig. GAZZOLI LUCA in qualità di legale rappresentante della ditta AMBRA;
2. che relativamente a detta proposta il SUAP del Comune di Roncadelle ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e successive modifiche integrazioni, con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 10/02/2025 e relativa pubblicazione sul portale SIVAS di Regione Lombardia;
3. la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS si è conclusa con il decreto di esclusione n. 16 del 09/05/2025 trasmesso agli enti competenti in data 16/05/2025 (prot. 2025/10273 del SUAP);
4. la nota P.G. 156088 del 12/08/2025 con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160 e s.m.i. per l'approvazione della variante urbanistica, mediante SUAP, proposto dalla Soc. AMBRA per l'insediamento di Roncadelle, in Via Mandolossa 1, in cui confluisce il provvedimento di AUA richiesto;

Vista la domanda pervenuta a questa Provincia tramite il SUAP del Comune di RONCADELLE, registrata al protocollo generale (P.G.) con il n. 23068 in data 10/02/2025, con la quale il sig. Luca Gazzoli, nella sua qualità di rappresentante della ditta **AMBRA SRL**, avente sede legale in comune di BRESCIA (BS), VIA BORGOSATOLLO 40/D/E, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) per l'attività

produttiva nell'insediamento sito in comune di **RONCADELLE (BS), VIA MANDOLOSSA 1**, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- a) autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006;
- c) comunicazione o nullaosta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge n. 447/1995;

Verificato che lo stabilimento in questione, da quanto si desume dalla domanda e dalle risultanze del procedimento, è nuovo;

Dato atto che con nota P.G. n. 126211 del 01/07/2025, indirizzata al SUAP, questa Provincia, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

Preso atto che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia con nota registrata al P.G. n. 144243 del 25/07/2025;

Dato atto che la documentazione pervenuta contiene le indicazioni di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo n. 152/06, nonché quelle indicate nel regolamento regionale n. 4/2006 e nel regolamento del Sistema Idrico Integrato;

Rilevato che, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, è risultato necessario, per il richiedente, acquisire esclusivamente l'AUA ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi ambientali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, in particolare per l'acquisizione dei seguenti titoli:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia derivanti dall'attività di autofficina e carrozzeria con annessa area di lavaggio mezzi in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e che questa Provincia ha provveduto all'istruttoria senza convocazione di conferenza di servizi;
3. comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Dato atto, per quanto attiene la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge n. 447/1995, che il gestore ha trasmesso con nota P.G. 42168 del 06/03/2025, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 447/1995 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2011 attestante che l'attività non comporta l'emissione di rumori superiori alle soglie previste dalla vigente zonizzazione acustica comunale;

Viste:

- la 'Linea Guida per lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, per carichi organici inferiori a 50 A.E.', dell'ARPA Lombardia, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia medesima;
- le note dell'ARPA - Dipartimento di Brescia del 21/01/2013 Prot. Gen. n. 8600, registrata al P.G. provinciale n. 8853 in data 21/01/2013, e del 27/02/2013 Prot. Gen. n. 28365, registrata al P.G. provinciale n. 24657 in data 28/02/2013, con le quali si propone che il richiamo alla sopracitata linea-guida dell'ARPA Lombardia sostituisca un parere espresso in relazione al singolo scarico, ritenendosi che la sua osservanza sia sufficiente ai fini di evitare pregiudizi per l'ambiente ai sensi dell'articolo 124, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni per la tipologia di scarichi contemplati dalla stessa linea guida;

Vista la nota dell'ARPA Dipartimento di Brescia del 30.07.2015 Prot. Gen. 109058 registrata al protocollo generale provinciale n. 92742 in data 30.07.2015;

Vista la nota dell'ARPA Dipartimento di Brescia del 05.08.2013 Prot. Gen. 107395 registrata al protocollo generale provinciale n. 97662 in data 06.08.2013 con la quale si comunica che relativamente ai procedimenti di rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi senza modifiche delle caratteristiche qualitative e quantitative è da intendersi confermato il parere già espresso in sede di autorizzazione precedente;

Richiamato l'articolo 107, comma 1, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- a) autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato "AUA – Sezione scarichi acque

industriali in pubblica fognatura” parte integrante e sostanziale del presente atto;

- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto nell’allegato “AUA – Sezione emissioni in atmosfera”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) comunicazione di cui all’articolo 8, comma 4 della legge n. 447/1995;

Dato atto che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l’igiene, l’edilizia e l’urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

Ritenuto opportuno far presente che, qualora in relazione all’attività di cui alla presente AUA si svolgessero procedimenti in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, l’AUA stessa potrà essere riesaminata alla luce delle risultanze dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, l’ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente;

Dato atto che:

- in caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite in materia di emissioni in atmosfera, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste e delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria, la Provincia esercita i poteri di ordinanza di cui all’articolo 278, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006;
- in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di rumore sono in capo al Comune la potestà di adozione dell’ordinanza di cui all’articolo 9 della legge n. 447/1995, nonché le eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del Regio decreto n. 1265/1934 e dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 267/2000;
- ai sensi dell’articolo 130 del decreto legislativo n. 152/2006 in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente relativamente agli scarichi idrici l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
 - c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la

diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

Acquisito il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, A2A Ciclo Idrico S.p.A., ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera i), Legge Regionale n. 26/2003 e successive modifiche e integrazioni, pervenuto in data 21/08/2025 e registrato al P.G. dell'Ufficio d'Ambito n° 5172/2025;

Verificato che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

Visti:

- la conclusione con esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Ufficio Aria-Rumore e la proposta di assenso dell'Ufficio d'Ambito di Brescia P.G. n. 164308 del 27/08/2025;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuto di poter adottare il presente atto;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025 -2027, parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Triennio 2025-2027, sezione rischi corruttivi e trasparenza, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 64 del 20/03/2025;

dispone

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) per l'esercizio dell'impianto ubicato in Comune di RONCADELLE (BS), VIA MANDOLOSSA 1, relativa alla domanda presentata dalla ditta **AMBRA SRL** (C.F. 01362050179), con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto, nell'allegato "AUA - Sezione emissioni in atmosfera" e relativa planimetria delle emissioni e "AUA - Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura" con planimetria della rete di raccolta acque, che ne costituiscono parte integrante e

sostanziale, dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche integrazioni e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali, presenti e future;

2. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - a) autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006;
 - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato "AUA – Sezione emissioni in atmosfera", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - c) comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 o della legge n. 447/1995;
3. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 5, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, confluisce nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4. di prescrivere che il soggetto autorizzato, **entro 60 giorni dalla data di messa a regime delle emissioni nuove e/o modificate dell'impianto**, provveda a svolgere una campagna di misurazioni fonometriche presso i recettori già individuati (o da individuare preventivamente in accordo con il Comune) trasmettendo la relazione con i relativi risultati all'ARPA, a questa Provincia ed al Comune di RONCADELLE;
5. di prescrivere che i risultati degli autocontrolli periodici, quando previsti dal piano di monitoraggio contenuto nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento e relativi:
 - alle emissioni in atmosfera convogliate, compresi i risultati delle analisi di messa a regime;
 - alle emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (relative all'Allegato tecnico n. 32);
 - ai bilanci di massa relativi all'utilizzo di COV ex art. 272 del d.lgs. 152/06;
 - al Piano Gestione solventi ex art. 275 del d.lgs. 152/06;
 - agli scarichi di acque industriali;
 - agli scarichi di acque meteoriche,siano inseriti a cura del gestore nell'applicativo regionale denominato AUA POINT secondo le specifiche disposizioni della d.g.r. n. XI/5773 del 21.12.2021.
6. di dare atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, da parte del

SUAP;

7. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
8. di prescrivere che, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, i referti analitici relativi al ciclo di campionamento previsto dall'allegato "AUA - Sezione Emissioni in atmosfera", siano inseriti all'interno dell'applicativo regionale AUA Point, dandone notizia dell'inserimento a questa Provincia, al Comune competente ed all'ARPA - Dipartimento di Brescia, stabilendo che, qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, la presente autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera della Giunta Regionale 30 maggio 2012, n. 3552 e successive modifiche ed integrazioni) e la ditta dovrà:
 - a) comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
 - b) comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
 - c) a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'ARPA ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento;
9. di dare atto che, in considerazione di quanto prevede l'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 24/2006, le prescrizioni tecniche relative alle emissioni in atmosfera possono essere modificate in termini di adeguamento all'evoluzione tecnologica di settore, anche prima della sua scadenza, in presenza di situazioni ambientali valutate come particolarmente critiche;
10. di dare atto che ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o

pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;

11. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;
12. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica n. 59/2013;
13. di dare atto che il controllo in ordine al rispetto delle condizioni e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera spetta all'ARPA - Dipartimento di Brescia, che è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni all'uopo necessarie;
14. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;
15. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
16. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
17. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
18. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Il presente atto viene trasmesso al responsabile del SUAP del Comune di RONCADELLE nell'ambito della convocata conferenza di servizi per l'approvazione del progetto SUAP proposto dal gestore AMBRA srl.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL FUNZIONARIO E.Q. DELEGATO

PIERANGELO BAROSSÌ

Brescia, lì 02-09-2025